



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione Quarta Civile

Fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni

Il Giudice delegato,

nel procedimento di liquidazione del patrimonio *ex artt.14 ter* e segg. della L. n. 3/2012 n. 68/2019;

vista la domanda presentata da Pietro Ruffino e la documentazione allegata;

ritenuta la propria competenza in quanto l'istante risiede in Polaveno (BS), Via Poggio dei ciliegi, n. 15;

vista la relazione particolareggiata redatta da parte della dott.ssa Michela Forti nominata quale organismo di composizione della crisi;

ritenuto che la domanda soddisfa i requisiti previsti dagli artt.14 *ter* e segg. della L. n. 3/2012;

ritenuto che attesi i modesti valori della procedura, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore lo stesso organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15, c. VIII, della L. n. 3/2012;

visto l'art.14 *quinqies* della L. n. 3/2012;

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio a carico di **PIETRO RUFFINO**, nato a Basilea (Svizzera) e residente a Polaveno (BS), Via Poggio dei ciliegi, n. 15 per la durata minima di quattro anni e per l'effetto:

a) nomina **liquidatore la dott.ssa Michela Forti** con studio in Brescia, autorizzandola sin d'ora ad acquisire presso i competenti enti o soggetti terzi (I.N.P.S., datore di lavoro, e così



via) informazioni e rendicontazioni relative ad eventuali cessioni, delegazioni, pignoramenti e così via;

b) dispone, sotto pena di nullità, che non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;

c) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i relativi Uffici giudiziari ed i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle proprie determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;

d) dispone che ai fini della prescritta pubblicità la domanda del debitore ed il presente decreto siano pubblicati in sunto almeno una volta sull'apposta pagina del sito web www.ilcaso.it entro quaranta giorni da oggi;

e) ordina la trascrizione del presente decreto sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i Registri Camerali se il debitore vi è iscritto;

f) esonera allo stato il debitore dal versamento della somma di cui all'art.14 *ter*, c. VI, lett. b) della L. n. 3/2012 attesa l'elevata consistenza delle spese correnti necessarie al sostentamento del ricorrente e della sua famiglia;

g) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente all'O.C.C. – se diverso - ed al giudice sulle attività svolte.

Si comunichi al ricorrente, all'OCC – se diverso - ed al liquidatore nominato.

Brescia, 17/07/2019

Il Giudice delegato
Alessandro Pernigotto

